



I chiarimenti di Bankitalia sulla questione dei conti bancari in rosso

Descrizione

Con il 2021, entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido. Lo precisa la Banca d'Italia in una nota in cui annuncia che **dal 1 gennaio 2021** entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

La nuova definizione di default, osserva Bankitalia, **non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi**, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del merito di credito della clientela. Riguarda esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari.

La nuova definizione di default può tuttavia **avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela**, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

La Banca d'Italia, conclude la nota, ha inviato una comunicazione al sistema (comunicazione alle banche; comunicazione agli intermediari finanziari e alle capogruppo di gruppi finanziari): **agli operatori è richiesto di adoperarsi per assicurare la piena consapevolezza** da parte dei clienti sull'entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze che possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali.

Le nuove regole, osserva via Nazionale, sono il frutto di **un compromesso negoziale europeo**, con posizioni di partenza molto differenti; per l'Italia esse introducono criteri differenti da quelli attualmente utilizzati dalle banche italiane e, per alcuni aspetti, risultano più stringenti; per altri Paesi possono invece risultare più lasche.

CiÃ² che non Ã¨ corretto Ã¨ affermare che basti **uno sconfinamento di 100 euro** per essere segnalati in default. Per la segnalazione, spiega lâ€™istituto centrale, â€‹Ã¨ necessario che lo sconfinamento superi la â€‹soglia di rilevanzaâ€™, cioÃ¨ che superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (**100 o 500 euro**, a seconda della natura del debitore) sia quella relativa (1% dellâ€™esposizione) e che lo sconfinamento si protragga per **oltre 90 giorni consecutivi** (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, **180 giorni**)â€™.

La possibilitÃ di sconfinare, afferma ancora Bankitalia, non Ã¨ tuttavia â€‹un diritto del cliente, ma **una facoltÃ concessa dalla banca**, che puÃ² anche applicare commissioni (la cosiddetta Civ, commissione di istruttoria veloce).

Dal 1 gennaio, come giÃ oggi, le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. Si tratta tuttavia di **una scelta discrezionale** della banca, che puÃ² consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. Ã€ quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essaâ€™.

E non Ã¨ vero neanche che se un debitore Ã¨ classificato a default sulla base della nuova definizione, Ã¨ classificato automaticamente anche â€‹a sofferenzaâ€™ nella Centrale dei Rischi. La definizione di â€‹sofferenzeâ€™, infatti, non viene toccata dalle nuove regole europee **sul default**.

Gli intermediari segnalano un cliente â€‹in sofferenzaâ€™ solo quando ritengono che abbia **gravi difficoltÃ , non temporanee**, a restituire il suo debito.

â€‹La classificazioneâ€™, rileva Palazzo Koch, â€‹presuppone che lâ€™intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o piÃ¹ ritardi nel pagamento del debito. Non vi Ã¨ dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in Cr. Pertantoâ€™, conclude la Banca dâ€™Italia, â€‹non Ã¨ vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a **una segnalazione a sofferenza**, con il conseguente rischio di compromettere o rendere **piÃ¹ oneroso il futuro accesso** al credito del cliente presso lâ€™intero sistema bancarioâ€™.

(Agi)